

COPIA
ANNO 2009

COMUNE DI PENNE

PROVINCIA DI PESCARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 23/06/2009

Atto n. 61

Oggetto: TELECOM ITALIA S.P.A. / COMUNE DI PENNE. RICORSO T.A.R. ABRUZZO.
NOMINA LEGALE.

L'anno *DUEMILANOVE* , il giorno *VENTITRE* , del mese di *GIUGNO* , alle ore *18.26*
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge nelle persone di:

	NOMINATIVO	presente	assente
1	DI MARCOBERARDINO EZIO	SI	
2	D'ANGELO LUIGI	SI	
3	EVANGELISTA REMO	SI	
4	MARRONE ANDREA		SI
5	NAPOLETANO ENNIO	SI	
6	PATACCHINI DANIELE	SI	

S = Presenti n. 5 N = Assenti n. 1

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. PANTALEONE ARMANDA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e l'attestazione della relativa copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.49, comma 1, del TUEL approvato con DLGS n.267 del 18/08/2000,

hanno espresso parere FAVOREVOLE

VISTA la proposta del responsabile del Settore I° Dem. – Cont.;

PREMESSO CHE:

- in data 08/05/2009 è stato notificato a questo Ente, a mezzo servizio postale, ricorso al T.A.R. Abruzzo Sez. Staccata di Pescara, proposto da TELECOM ITALIA S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Guglielmo Bove, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tommaso Marchese in Pescara, via dei Maruccini n.11, per l'annullamento della deliberazione del C.C. n.4 del 5 marzo 2009 ed ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale;
- i motivi adottati a sostegno del predetto ricorso sono:

I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 36 della legge n.1150/1942. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 36/01 del D.lgs. 259/03. violazione della l.241/90 e dei principi che regolano il giusto procedimento. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per mancanza del giusto procedimento. Invalidità derivata.

II - Violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 4°, lett. C) della legge n.59/1997 e dell'art. 83, 1° comma del D.lgs. n. 112/1998. Violazione e falsa applicazione del D.I. 381/98 della l. 36/2001, del D.lgs. 1.8.2003 n.259 (codice delle comunicazioni elettroniche). Violazione del principio di uniformità della tutela. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto di motivazione istruttoria, falsità della causa, difetto dei presupposti. Sviamento, Illogicità manifesta e disparità di trattamento. Incompetenza. Illegittimità derivata, violazione del principio di affidamento.

III - Violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 4°, lett. C) della legge n.59/1997 e dell'art. 83, 1° comma del D.lgs. n. 112/1998 violazione e falsa applicazione del D.I. 381/98 della l. 36/2001, del D.lgs. 1.8.2003 n.259 (codice delle comunicazioni elettroniche). Violazione del principio di uniformità della tutela. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto di motivazione istruttoria, falsità della causa, difetto dei presupposti. Sviamento, Illogicità manifesta e disparità di trattamento. Incompetenza.

IV - Violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 4°, lett. C) della legge n.59/1997 e dell'art. 83, 1° comma del D.lgs. n. 112/1998. Violazione e falsa applicazione del D.I. 381/98 della l. 36/2001, del D.lgs. 1.8.2003 n.259 (codice delle comunicazioni elettroniche), della l.r. 6/7/2001 n.22 e della l.r. 27/4/96 n.23. Violazione del principio di uniformità della tutela. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto di motivazione e istruttoria, falsità della causa, difetto dei presupposti. Sviamento, Illogicità manifesta e disparità di trattamento. Incompetenza.

V - Violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 4°, lett. C) della legge n.59/1997 e dell'art. 83, 1° comma del D.lgs. n. 112/1998. Violazione e falsa applicazione del D.I. 381/98 della l. 36/2001, del D.lgs. 1.8.2003 n.259 (codice delle comunicazioni elettroniche), della l.r. 6/7/2001 n.22 e della l.r. 27/4/96 n.23. Violazione del principio di uniformità della tutela. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto di motivazione e istruttoria, falsità della causa, difetto dei presupposti. Sviamento, Illogicità manifesta e disparità di trattamento. Incompetenza.

RITENUTO:

- di non condividere nel merito le motivazioni addotte nell'atto introduttivo del ricorso anche in considerazione della complessità della materia e delle contrastanti posizioni della giurisprudenza in merito;
- pertanto, sussistere l'interesse dell'ente per resistere in giudizio al predetto ricorso;
- opportuno procedere alla nomina di un legale che rappresenti e difenda gli interessi dell'ente nel giudizio di che trattasi e di affidare l'incarico unitamente e disgiuntamente agli Avv. Canio Salese e Maria di Tillio del Foro di Pescara, per ogni stato fase e grado, ivi compreso l'eventuale giudizio dinanzi il Consiglio di Stato, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in via Venezia 10, Pescara;

VISTI:

- l'art.6 del T.U.E.L.;
- l'art.43 co.1 lett. F del vigente Statuto comunale che attribuisce al Sindaco la rappresentanza in giudizio del Comune;
- i pareri favorevoli espressi dal responsabile del settore I° Dem.- Cont. e dal responsabile del settore finanziario;

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge

DELIBERA

1. **di nominare**, per le ragioni espresse in premessa, gli Avv. Canio Salese e Maria di Tillio del Foro di Pescara, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in via Venezia 10, Pescara, quali difensori del Comune di Penne in ordine al ricorso al TAR Abruzzo- Sez. Distaccata di Pescara, per ogni stato fase e grado, ivi compreso l'eventuale giudizio dinanzi il Consiglio di Stato, proposto da TELECOM ITALIA S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Guglielmo Bove, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tommaso Marchese in Pescara, via dei Maruccini n.11, per l'annullamento della deliberazione del C.C. n.4 del 5 marzo 2009 ed ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale;
2. **di dare** mandato al responsabile della gestione del contenzioso, di impegnare con successiva determinazione, la somma necessaria all'espletamento dell'incarico, previa acquisizione di preventivo di spesa dal professionista incaricato.

La Giunta Municipale

dichiara, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 2000 n.267.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**
(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data 22/05/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DR. MARUCCI CANDELORO

In ordine alla regolarità Contabile si esprime parere
(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

Letto e sottoscritto

IL SINDACO

f.to DI MARCOBERARDINO EZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to PANTALEONE ARMANDA

Copia conforme all'originale

Data _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Generale, visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/06/2009 (n.ro _____ REG. PUBBL.)
(art. 124 - comma 1 - TUEL - DLGS N. 267/2000)

è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi Art.125 TUEL - DLGS N.267/2000 in data 26/06/2009

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

(art. 134 - comma 4 - TUEL - DLGS N. 267/2000)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
PANTALEONE ARMANDA